



---

USB PI - Federazione Provinciale di Piacenza - Via Capra, 13 - 29121 Piacenza  
telefono 0523071946 fax 0523072557 e-mail piacenza@usb.it

# Audizione di USB

## Federazione di Piacenza

# Alla Commissione delle Elette del Comune di Piacenza

## Applicazione delle modifiche di part-time

*(articolo 16 legge del 4 novembre 2010 n. 183)*

## nelle Amministrazioni del Pubblico Impiego di Piacenza

20 maggio 2011



## PREMESSA

Con la legge 183/2010 si permette alle Amministrazioni di rivedere, entro il 23 maggio 2011, anche i contratti di part-time già autorizzati ed in atto prima del 25 giugno 2008.

## FATTO

Molte Amministrazioni hanno deciso di revocare centinaia di part-time con atti unilaterali (o costringendo i lavoratori a ripresentare una nuova istanza di revisione) e in maniera repentina lasciando, solo a Piacenza centinaia di lavoratori e le loro famiglie in difficoltà.

Tale procedimento di riassorbimento a contratto a tempo pieno ha tra l'altro un costo per l'Amministrazione e quindi la collettività anche di notevole impatto.

## CONSIDERAZIONI

La revoca del Part Time deve essere fatta con **correttezza e buona fede**.

La **possibilità** concessa all'Amministrazione di modificare i part-time in essere, è stata realizzata non come facoltà, ma come un potere-dovere con pesanti conseguenze su situazioni consolidate.

### *Riferimento normativo*

**Legge del 4 novembre 2010 n. 183**

### **Articolo 16**

**... nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono** sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

Molte Amministrazioni stanno limitando la concessione del part-time a pochissimi casi giustificati da situazioni molto particolari, ignorando che la legge, invece, permette l'utilizzo dell'orario ridotto ai lavoratori in casistiche molto meno vincolanti che sono: *“situazioni di svantaggio personale, sociale, familiare o impegnati in attività di volontariato.”*

### *Riferimento normativo*

**Decreto Leg.vo 30 marzo 2001 n. 165**

### **Articolo 7 comma 3**

Le amministrazioni pubbliche individuano criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, **a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato.**

Se la nuova norma permette alle Amministrazioni di trasformare in maniera unilaterale il contratto da part time a tempo pieno **a prescindere dal consenso del lavoratore, e quindi anche contro la sua volontà** o se l'Amministrazione si muove comunque con atto unilaterale si va in contrasto con le direttive europee già recepite nell'anno 2000 anche dall'Italia

## CONCLUSIONI

In un Paese in cui il ruolo delle donne è fondamentale per supplire alle croniche carenze di servizi e infrastrutture sociali, un'amministrazione che vuole definirsi moderna ed equilibrata non può fissare paletti che di fatto penalizzano le lavoratrici e i lavoratori che hanno anche un ruolo genitoriale o che comunque esercitano una funzione sociale di supplenza alle carenze del nostro welfare.

### A sostegno dell'inapplicabilità della norma si sono già espressi:

- ✓ Il Tribunale del Lavoro della provincia di Trento con sentenza del 4.05.2011 rif. proc. n. 216/2011
- ✓ Il Comitato delle Pari Opportunità dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna il 16.05.2011.

#### *Riferimento normativo*

**Direttiva europea del 15.12.1997, n. 97/81/CE (pubblicata in G.U.C.E. 20.01.1998) relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6.06.1997 dall'Unice, dal Ceep e dalla Ces**

Ha sottolineato "l'esigenza di adottare misure volte ad incrementare l'intensità occupazionale della crescita, in particolare mediante un'organizzazione più flessibile del lavoro, che risponda sia ai desideri dei lavoratori che alle esigenze della competitività"

**Decreto legislativo 25.02.2000, n.61** di applicazione della direttiva europea sopra citata.

#### **Articolo 5**

"il rifiuto di un lavoratore di trasformare ... il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento."

#### **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea Articolo 15**

Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta **o accettata** ...

Il delegato USB PI

Paolo Campioni

